



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

CIRCOLARE DEL 26 FEBBRAIO 2010

“MISURE ATTUATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CUI ALLA DELIBERA N. 52/09/CIR”

1 - Premessa.

La delibera n. 52/09/CIR, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto”, introduce specifiche previsioni finalizzate alla introduzione del *codice segreto*. La stessa prevede, all’art. 4, che gli operatori rendano operative le procedure secondo le specifiche di cui agli artt. 1 e 2 entro il mese di gennaio 2010, utilizzando, nelle more della implementazione delle misure relative al *codice segreto*, il processo di attivazione e migrazione le cui specifiche tecniche sono annesse all’Accordo Quadro e richiamate dalla circolare del 9 aprile 2008 dell’Autorità.

A seguito della pubblicazione della delibera n. 52/09/CIR, gli Operatori hanno posto alla Scrivente una serie di quesiti di carattere tecnico ed interpretativo in merito alla implementazione della stessa.

La scrivente, presa visione delle problematiche sollevate dagli Operatori, ha convocato nel corso del mese di dicembre 2009, nell’ottica della necessaria condivisione delle procedure, un tavolo tecnico degli Operatori al fine di fornire i chiarimenti richiesti e agevolare la condivisione delle specifiche tecniche sulle quali era stato richiesto un approfondimento.

Al termine delle attività suddette la scrivente ha inviato agli Operatori una sintesi delle risultanze dei lavori contenente, tra le altre cose, le specifiche tecniche concordate che si riportano in **allegato 1** alla presente Circolare.

Successivamente alla conclusione dei suddetti tavoli tecnici gli Operatori hanno inviato all’Autorità ulteriori comunicazioni in merito a quei punti che nel corso del tavolo tecnico non avevano visto una condivisione delle parti o che non erano stati affrontati.

Nel frattempo l’ordinanza del TAR Lazio n.206/2010 sospendeva la delibera n. 52/09/CIR nella parte in cui fissa al gennaio 2010, e non al 1° marzo 2010, il termine concesso all’operatore di telefonia fissa per adeguarsi alla nuova disciplina.

L'Autorità, con delibera n. 01/10/CIR ha modificato i termini di cui all'art.4 comma 1 della delibera n. 52/09/CIR, portando la data entro cui gli operatori adeguano i propri sistemi e rendono operative le specifiche di cui agli artt. 1 e 2 della delibera n. 52/09/CIR al 1° marzo 2010.

La **Commissione infrastrutture e reti**, sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio rapporti tra gli operatori della scrivente Direzione, ha preso altresì atto della necessità che venissero adottate, al fine di garantire la transizione al nuovo sistema basato sul *codice segreto* senza disservizi per i clienti finali, alcune misure di tipo attuativo che, atteso il livello sostanzialmente tecnico, vengono definite attraverso la presente Circolare diretta agli operatori, strumento peraltro già utilizzato, nel corso del 2008, all'avvio delle procedure di migrazione.

L'Ufficio rapporti tra operatori della scrivente Direzione pertanto, anche sulla base delle comunicazioni, dei suggerimenti e delle segnalazioni ricevute da parte degli Operatori che partecipano al tavolo tecnico sulle migrazioni, ha predisposto un documento contenente alcune proposte relative a possibili misure attuative finalizzate al superamento delle problematiche e delle criticità sollevate. Gli operatori suddetti sono stati invitati a fornire le proprie osservazioni sul documento ad essi inviato in data 11 febbraio 2010.

Con la presente *circolare* si intende pertanto:

- a) portare a conoscenza, tutti gli operatori, delle specifiche tecniche concordate e definite nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS;
- b) fornire, in linea con l'orientamento proposto dalla scrivente nel documento tecnico inviato agli Operatori che partecipano al tavolo tecnico sulle migrazioni, le linee guida da adottare nelle procedure di attivazione e migrazione per il "periodo transitorio" successivo al 1° marzo 2010.

Si rappresenta, inoltre, che le ulteriori tematiche affrontate nel documento tecnico dell'11 febbraio 2010, sopra citato, saranno oggetto di una successiva Circolare.

2 - Periodo transitorio nelle procedure di attivazione e migrazione.

Al fine di consentire la corretta attivazione/migrazione dei clienti in *backlog*, acquisiti prima della data di entrata in vigore del *codice segreto* (e pertanto sprovvisti di *codice segreto*), viene richiesto, da alcuni operatori, la previsione di un periodo transitorio, a partire dal 1° marzo 2010, di coesistenza delle procedure senza *codice segreto* e delle nuove procedure che prevedono l'utilizzo del *codice segreto*. Nello specifico alcuni operatori richiedono di prevedere un periodo di tempo, a decorrere dal 1° marzo, in cui la verifica del *codice segreto* non sia bloccante ai fini dell'attivazione e della migrazione, ciò al fine di consentire il corretto espletamento degli ordini di trasferimento dell'utenza acquisiti prima del 1° marzo senza *codice segreto* e con il vecchio codice di migrazione.

Anche sulla base delle segnalazioni ricevute, si prende atto che l'introduzione del *codice segreto* nelle procedure di passaggio dei clienti tra operatori, a partire dal 1° marzo 2010, potrebbe comportare disservizi per quei clienti la cui adesione alla nuova offerta commerciale è stata acquisita dall'operatore *recipient* in data antecedente al 1° marzo ed il cui ordine di passaggio è inviato in data successiva al 1° marzo, data di avvio dell'utilizzo del *codice segreto*.

Si ritiene, altresì, congruo un periodo di un mese, a partire dal 1° marzo 2010, all'interno del quale poter inviare ordini di trasferimento dell'utenza, acquisiti in data antecedente al 1° marzo, senza *codice segreto* e con il vecchio codice di migrazione.

Si dispone pertanto quanto segue:

- gli ordini di attivazione inviati dagli Operatori a far data dal 1° marzo 2010 e fino al 1° aprile 2010 e relativi ai clienti acquisiti in data antecedente al 1° marzo sono processati e portati a termine, da Telecom Italia, utilizzando il processo di attivazione le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità;
- gli ordini di migrazione inviati dagli Operatori a far data dal 1° marzo 2010 e fino al 1° aprile 2010 e relativi ai clienti acquisiti, dal *recipient*, in data antecedente al 1° marzo sono processati e portati a termine, dagli operatori *donating*, utilizzando il processo di migrazione le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità; nel periodo transitorio di cui al presente punto gli ordini relativi a clienti acquisiti in data antecedente al 1° marzo 2010 sono processati dall'operatore *donating* anche nel caso in cui il campo COW, contenuto nel codice di migrazione richiesto dal *recipient* al cliente, sia quello a questi fornito prima degli adeguamenti previsti all'art.1 della delibera n. 52/09/CIR.

3 - Ulteriori precisazioni.

1. Ai fini della implementazione di quanto previsto dalla delibera n. 52/09/CIR gli Operatori tengono conto di quanto riportato nell'allegato 1 ("Specifiche tecniche di implementazione della delibera n. 52/09/CIR") alla presente Circolare.
2. Qualora il processo di attivazione si estendesse oltre i 15 giorni lavorativi, l'operatore può rinnovare la validità della finestra temporale di cui all'art. 2, comma 5 della delibera n. 52/09/CIR (ottenendo ulteriori 15 giorni lavorativi), inviando a Telecom Italia una successiva richiesta di verifica del *codice segreto*, fino al completamento del processo di attivazione; l'operatore utilizzerà, a tal fine, il *codice segreto* inizialmente acquisito dal cliente (tale codice ed il relativo identificativo COR dovranno pertanto mantenere la loro validità nei sistemi di Telecom Italia nel corso dell'intero processo di attivazione).
3. Gli operatori, alla luce della entrata in vigore del *codice segreto* a decorrere dal 1° marzo ed al fine di evitare disservizi nelle procedure di trasferimento, sono richiamati a garantire la fornitura ai propri clienti del *codice segreto* entro tale data.

Roma, 26 febbraio 2010